

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 131 dell'O.d.g., dando la parola all'Assessore Andrea Micalizzi, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai Consiglieri:

Signori Consiglieri ,

come noto il Comune di Padova detiene alcune partecipazioni in società. Il 25/09/2017, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45, è stata approvata la ricognizione straordinaria delle società partecipate ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del decreto legislativo 175/2016. In particolare modo è stata effettuata una verifica sulla coerenza del mantenimento della partecipazione nelle varie società con le finalità istituzionali del Comune di Padova. Inoltre, nel Piano di Razionalizzazione, sono state previste alcune azioni tra le quali:

- l'alienazione delle quote indirettamente possedute dal Comune di Padova tramite la propria società controllata APS Holding Spa in Infracom spa, Cityware Engineering Srl e Ne-t By Telerete Nordest srl;
- delle misure di razionalizzazione per Parco Scientifico e Tecnologico Galileo Scpa.

Ora, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, è necessario procedere alla ricognizione ordinaria delle società partecipate verificando, altresì, la realizzazione di quanto previsto nella ricognizione straordinaria.

Testualmente l'Art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", prevede:

"1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio

amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

Ad oggi Aps Holding Spa ha proceduto, tramite procedura ad evidenza pubblica, alla vendita della partecipazione in Ne-t By Telerete Nordest srl e sta predisponendo i bandi per l'alienazione della quota di partecipazione in Infracom spa e Cityware Engineering Srl

La società Parco Scientifico e Tecnologico Galileo ha raggiunto nell'anno 2017 un risultato positivo e questo trend continua anche nel primo semestre del 2018 grazie alla politica di potenziamento dei ricavi e razionalizzazione dei costi.

Per quanto riguarda tutte le altre società partecipate, verificato che nessuna rientra nella casistica del comma 2 dell'art. 20, si ritiene di mantenere la partecipazione senza adottare specifiche azioni di razionalizzazione, così come meglio dettagliato nell'allegata Relazione, che con il presente provvedimento si intende approvare.

Preso atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi degli articoli 49 e 97 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni e con le modalità in premessa indicate, la ricognizione ordinaria delle società partecipate sulla base di quanto indicato nella Relazione ed allegate schede, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che la citata Relazione costituisce anche aggiornamento della ricognizione straordinaria delle società partecipate approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 25/09/2017;
3. di approvare il mantenimento delle quote di partecipazione in tutte le società direttamente o indirettamente possedute di cui all'allegata Relazione, alla quale si rimanda per ogni precisazione, a parte per Cityware Engineering Srl e Infracom spa, la cui alienazione da parte di APS Holding è in corso di realizzazione;
4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate;
5. di dare atto che l'esito della presente deliberazione sarà comunicato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nonché alla struttura di cui all'art. 15 del D.lgs 175/2016;
6. il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art.107 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.

(*)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

20/11/2018

Il Capo Settore SS.II. incaricato della
direzione attività soc. partecipate
Michele Guerra

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

20/11/2018

Il Funzionario con A.S.
Pietro Lo Bosco

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

20/11/2018

Il Vice Segretario Generale
Fernando Schiavon

4) Il Collegio dei Revisori dei Conti, sulla base delle motivazioni espresse nel verbale n. 129 del 23/11/2018, prende solo atto della ricognizione ordinaria delle società partecipate. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

23/11/2018

Il Revisore dei Conti
Enzo Colosso

OMISSIS

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Intervengono i Consiglieri Cavatton, Ferro, Lonardi, Marinello; replica l'Assessore Micalizzi.

Nel corso della discussione **entra** il Consigliere Meneghini ed **escono** il Consigliere Moneta e l'Assessore Nalin – presenti n. 26 componenti del Consiglio.

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, con il sistema elettronico, la proposta all'ordine del giorno.

Con l'assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 26

Voti favorevoli n. 16

Astenuti n. 9 (Meneghini, Lonardi, Pellizzari, Cusumano, Sodero, Cavatton, Turrin, Cappellini e Luciani)

Non votanti n. 1 (Ruffini)

Il Presidente proclama l'esito della votazione e dichiara approvata la proposta in oggetto.

Il Presidente pone quindi in votazione, con il sistema elettronico, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento e, con l'assistenza degli Scrutatori, si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 26

Voti favorevoli n. 17

Astenuti n. 6 (Meneghini, Lonardi, Cusumano, Cappellini, Turrin e Cavatton)

Non votanti n. 3 (Pellizzari, Sodero e Luciani)

Il Presidente proclama l'esito della votazione e dichiara immediatamente eseguibile la proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giovanni Tagliavini

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Zampieri

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 04/12/2018 al 18/12/2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL CAPO SETTORE SERVIZI
ISTITUZIONALI
Michele Guerra

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il giorno 15/12/2018.

IL CAPO SETTORE
SERVIZI ISTITUZIONALI
Michele Guerra
